



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

### **Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2021**

**VISTO** lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021 pari ad € **8.325.545.950,00**, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative per l'anno 2021;

**VISTO** il decreto ministeriale 25 giugno 2021 (prot. n. 734) registrato alla Corte dei conti in data 20/07/2021 n. 2145, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse relative all'anno 2021 del capitolo 1570 *“Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”* in attuazione di quanto previsto dall'art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n.69, per l'anno 2021, tra cui l'importo di € **17.900.000** destinato al capitolo 1694 in aggiunta allo stanziamento sopra riportato;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 giugno 2021 (prot. n. 752) registrato alla Corte dei conti in data 20/07/2021 n. 2134, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse relative all'anno 2021 del capitolo 1720, finalizzato a favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, in attuazione di quanto previsto all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per l'anno 2021, tra cui l'importo di € **40.000.000** destinato al capitolo 1694 in aggiunta allo stanziamento sopra riportato;

**VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l'articolo 5, comma 2, in cui si prevede che *“alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti”*;

**VISTO** l'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che *“Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 marzo 2016 (prot. n. 216), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2016, con il quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere su altro capitolo di bilancio a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 89 del 2016;

**VISTO** il decreto ministeriale 25 giugno 2021 (prot. n. 743), con il quale, su conforme parere dell'ANVUR, è stato disposto l'accreditamento iniziale del GSSI;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

**RITENUTO** pertanto che il GSSI, in relazione all'acquisizione dell'accreditamento iniziale, possa partecipare al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto con eccezione della quota base e dell'intervento perequativo, tenuto conto che a tal fine si provvede con il finanziamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

**VISTO** l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che *“la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente”*;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

**VISTO** l'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che *“a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

**CONSIDERATO** l'importo complessivo disponibile per il Fondo per il finanziamento ordinario del presente esercizio, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene che l'assegnazione spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo non possa essere inferiore a quella del 2020 e di prevedere un incremento massimo del 4% rispetto all'anno precedente;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento ANVUR), il quale dispone, fra l'altro, che:

- art. 3, comma 1, lett. *i-bis*) – l'ANVUR “*svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca (VQR) delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo*”;
- art. 12, comma 7, secondo periodo - il Ministro “*sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 giugno 2015 (prot. n. 458), relativo alle linee-guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 - 2014;

**VISTI** i risultati della VQR 2011-2014 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

**VISTO** il decreto ministeriale 29 novembre 2019 (prot. n. 1110), come modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2020 (prot. 444) con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019;

**VISTO** il decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289) “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023”, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

**VISTO** l’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

**VERIFICATE** le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2020;

**VISTO** il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l’articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, in cui si prevede la determinazione “*con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca (...) del modello di calcolo del costo standard per studente in corso*”, che “*ha validità triennale*” e trova applicazione “*a decorrere dall’anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del (2017), incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento*”;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021 con cui è determinato il modello di calcolo del costo standard per studente in corso per il triennio 2021-2023, in base al quale viene ripartita per l’anno 2021 una percentuale pari al 28% del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione;

**ACQUISITI** i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 23 e 24 luglio 2021, del Consiglio Universitario Nazionale del 28 luglio 2021, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 22 luglio 2021 e dell’Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 29 luglio 2021;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### DECRETA

1. Per il corrente esercizio finanziario 2021 le assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari sono attribuite secondo le modalità e i criteri di seguito specificati. Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento a tutti gli articoli del presente decreto sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base di cui all'articolo 2, lettere a) punti 1 e 2 e d) punto 1.

#### **Art. 1 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici**

€ **20.754.787** sono destinati a interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

- a) € **19.025.955** per la copertura delle quote relative agli accordi di programma e a obbligazioni assunte con le Istituzioni universitarie in anni precedenti;
- b) € **152.254** quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;
- c) € **1.576.578** a favore dell'Università di Trento, con riferimento ad assegnazioni comprese nell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142, e della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), e alle quote relative ai piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio;

#### **Art. 2 – Interventi quota base FFO**

€ **4.186.322.163** vengono destinati come di seguito indicato.

- a) € **4.085.122.694** sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso, come segue:
  1. € **1.800.000.000** pari a circa il 28% dell'FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del Costo standard di formazione per studente di cui al decreto ministeriale adottato per il triennio 2021-2023;
  2. € **2.060.215.000** in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
    - Quota base FFO 2020;
    - Quota dell'intervento perequativo FFO 2020, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti;
  3. € **224.907.694**, a consolidamento delle risorse assegnate relative ai piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio;
- b) € **721.356** sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI, ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- c) € **420.186** sono assegnati all'Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi al trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT);
- d) € **100.057.927** sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", come di seguito indicato:
1. € **93.700.000** in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
    - Quota base FFO 2020;
    - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti;
  2. € **6.357.927**, a consolidamento delle risorse assegnate relative ai piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio.

### **Art. 3 – Assegnazioni destinate alle finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO – Allegato 1)**

€ **2.223.000.000** pari a circa il 30% del totale delle risorse disponibili, al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 8 e delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 9, lettere a) e b) vengono assegnati a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 1**. Tale somma è assegnata per l'importo di € 2.195.000.000 alle Università e per € 28.000.000 alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi compreso il GSSI, secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:

- a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);
- b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2018-2020, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2011-2014;
- c) 20% in base agli indicatori di risultato di cui all'art. 6, comma 6 e allegato 2 del decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289) relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023;

### **Art. 4 -Assegnazioni destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO – Allegato 2)**

€ **175.000.000** pari a circa il 2,8% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle Università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 2**.

### **Art. 5 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all'ateneo**

€ **20.000.000** vengono destinati, in regime di cofinanziamento al 50%, ai seguenti interventi:

1. € **10.000.000** per il cofinanziamento delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama". Qualora dovessero residuare delle disponibilità le stesse saranno destinate agli interventi di cui al punto 2.





## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**2. € 10.000.000** per il cofinanziamento di assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della medesima legge. Qualora dovessero residuare delle disponibilità le stesse saranno destinate agli interventi di cui al punto 1.

Nell'ipotesi in cui le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un impatto superiore rispetto alle disponibilità dei rispettivi punti 1 e 2, si procederà al cofinanziamento di almeno una delle effettive assunzioni per ciascuna università e, nell'attribuzione delle restanti disponibilità dei rispettivi punti 1 e 2, si terrà conto del numero dei docenti in servizio in ogni Università al 31.12.2020.

Gli interventi di cofinanziamento di cui ai punti 1. e 2. sono pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali di cui all'articolo 9 e a valere sui Dipartimenti di eccellenza di cui all'art. 9, lett. a).

Con riferimento alle chiamate dirette, l'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2018-2020 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta di cui al punto 1, la cui assunzione dovrà avvenire non oltre il 1° novembre 2022, si terrà conto delle proposte formulate per via telematica nel corso dell'anno 2021. Per i restanti interventi di cofinanziamento, di cui al punto 2. si fa riferimento alle prese di servizio effettive entro il 31.12.2021 rilevate nella procedura PROPER.

Nei casi di cessazione dei professori o dei ricercatori a tempo indeterminato nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad altra Università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

### **Art. 6 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”**

**€ 8.500.000** vengono destinati alla prosecuzione del programma denominato “*Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”*” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

### **Art. 7 – Consorzi interuniversitari e gestione rete GARR**

**€ 21.750.000** vengono destinati come di seguito indicato:



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

1. **€ 15.750.000** sono destinati ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA nonché al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. Le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento sono definite nell'**allegato 3** al presente decreto.
2. **€ 6.000.000** alle Università statali, proporzionalmente al peso dell'FFO 2021, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR).

### **Art. 8 – Interventi a favore degli studenti**

**€ 637.200.000** sono destinati ad interventi relativi agli studenti, con riferimento a:

- a) **€ 171.000.000** per le Borse *post lauream*, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri indicati nell'**allegato 4**, di cui:
  - a. **€ 161.300.000** da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
  - b. **€ 9.700.000** da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi compreso il GSSI.
- b) **€ 21.600.000** per le finalità di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da ripartire in proporzione al numero di dottorandi con borsa dell'ultimo anno di corso iscritti nell'a.a. 2019/2020 che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che richiedono la ulteriore proroga secondo legge della durata del corso, come rilevati nell'anagrafe nazionale degli studenti. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla lettera a) del medesimo articolo;
- c) **€ 61.600.000** per le finalità di cui all'art. 33, comma 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 22 maggio 2021, n. 699, da ripartire in proporzione al numero di dottorandi con borsa iscritti ai corsi di dottorato alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione che richiedono la proroga secondo legge della durata del corso, come rilevati nell'anagrafe nazionale degli studenti. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui alla lettera a) del medesimo articolo;
- d) **€ 65.000.000** da ripartire secondo quanto indicato dall'art. 7 del d.m. n. 289/2021, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2021-2023, di cui:
  - 1) **€ 60.000.000** per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; tale importo è integrato con le ulteriori risorse, relative al monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di anni precedenti, da recuperare a valere sull'assegnazione della quota base del FFO;
  - 2) **€ 5.000.000** per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato.
- e) **€ 8.000.000** sono destinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, e dell'articolo 2, commi 4 e 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e, ai sensi della legge 8 ottobre



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, secondo i criteri riportati nell'**allegato 5** al presente decreto;

- f) **€ 105.000.000** per le finalità di cui all'articolo 1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell'a.a. 2020/221 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della citata legge n. 232 del 2016, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2021 (prot. n. 1015) adottato per il triennio 2021-2023;
- g) **€ 165.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), da ripartire tra le università statali, a compensazione dell'ulteriore minore gettito da contribuzione studentesca, secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 3 agosto 2021 (prot. n. 1014);
- h) **€ 40.000.000** per le finalità di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento secondo i criteri previsti con il decreto ministeriale 30 giugno 2021 (prot. n. 752).

### **Art. 9 – Interventi previsti da disposizioni legislative**

- 1. **€ 1.090.919.000** vengono destinati come di seguito indicato:
  - a) **€ 271.000.000** per il finanziamento del quarto anno del quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di eccellenza, di cui all'articolo 1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - b) **€ 68.000.000** per la quota dell'anno 2021 riferita alla Programmazione triennale delle Università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 289/2021, relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2021-2023;
  - c) **€ 76.500.000** per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018 (prot. n. 168) (piano straordinario ricercatori tipo b 2018);
  - d) **€ 8.705.000** di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per il superamento del contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera, da ripartire secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione;
  - e) **€ 1.000.000** per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale;
  - f) **€ 2.000.000** ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247





## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/01/2021;

- g) € **1.500.000** per gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità delle titolari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, i quali sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di ricercatrici ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in servizio al 1/01/2021;
- h) € **18.944.000** per le finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per le attività della Scuola Superiore Meridionale;
- i) € **88.630.000** per le finalità di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 8 marzo 2019 (prot. n. 204) (piano straordinario ricercatori tipo b 2019);
- j) € **1.000.000** per le finalità di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste un contributo annuo di 500.000 euro e, al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione, è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro;
- k) € **10.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 11 aprile 2019 (prot. n. 364);
- l) € **120.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria, da ripartire tra le università, in proporzione al costo degli scatti stipendiali maturati nel 2020 e 2021 dei professori e ricercatori di ruolo presso le stesse. L'importo viene assegnato agli Atenei sulla base dei costi stimati con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2020, rilevato nella banca dati DALIA. Eventuali rettifiche su tali assegnazioni sono effettuate a valere sulla quota relativa all'anno 2022 sulla base degli esiti della rilevazione effettuata presso le Università dei costi degli scatti effettivamente maturati nel 2020 e 2021;
- m) € **1.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare nell'offerta formativa degli atenei i corsi di studi di genere, da ripartire, tra le Università che adottano il bilancio di genere dal quale si evincono le azioni concrete messe in atto, in proporzione al numero delle classi di laurea e di laurea magistrale attivate. A ciascuna classe viene attribuito uno specifico peso, calcolato sulla base dell'indicatore di prevalenza di genere pubblicato dall'ufficio di statistica del Ministero, nel seguente modo:

Prevalenza di genere	Prevalenza di Genere a livello nazionale nel <i>Field of education and training</i> di afferenza della classe	Peso attribuito
F	F	1
F	M	1,1
F	N	0,9
M	F	1,1



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

M	M	1
M	N	0,9
N	F	1,2
N	M	1,2
N	N	1

F= femminile; M= maschile; N= neutro (nessuna prevalenza)

- n) € **96.500.000** per le finalità di cui all'art. 6, commi 5-sexies e 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 83) (primo piano straordinario ricercatori tipo b 2021);
- o) € **200.000.000**, per le finalità di cui all'art. 238, co. 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 16 novembre 2020 (prot. n. 856) (secondo piano straordinario ricercatori tipo b 2021);
- p) € **17.900.000** per le finalità di cui all'art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, secondo i criteri definiti con il decreto 25 giugno 2021 (prot. n. 734);
- q) € **100.000.000**, per le finalità di cui all'art. 238, co. 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese da ripartire:
- il 70% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 289/2021. Tale risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. a) del medesimo articolo a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese e ad investire sul futuro dei giovani ricercatori delle università;
  - il 30% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 289/2021. Tali risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. b), del medesimo articolo, alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei secondo quanto previsto dagli specifici indirizzi contenuti nel decreto n. 289/2021.
- r) € **240.000** per le finalità di cui all'art. 1, commi da 528 a 530, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare a complessive 6 borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, da ripartire secondo quanto previsto da apposito decreto ministeriale;
- s) € **3.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Fondo perequativo a sostegno delle università statali del Mezzogiorno da ripartire secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 2021, n. 619;



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

- t) € **5.000.000** per le finalità di cui all'art. 1 comma 1066, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Allegato 1 – QUOTA PREMIALE FFO 2021 - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge 9 gennaio 2009, n. 1**

L'importo di € 2.223.000.000 di cui € 2.195.000.000 tra le Università e € 28.000.000 tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali.

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
<b>Qualità della Ricerca</b>	<b>A</b>	<p>Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all'indicatore finale di Ateneo <b>IRFS</b> con i seguenti pesi:</p> $IRFS = (85\% IRAS1 \times K_a + 7,5\% \times IRAS3 + 7,5\% \times IRAS4)$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IRAS 1 = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti della ricerca attesi di ateneo.</li> </ul> $K_e = \frac{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2004 - 2010}}{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2011 - 2014}}$ <p>I valori del coefficiente K vengono a tal fine fissati in:</p> $K_a = 1 \text{ se } K_e \leq 1$ $K_a = K_e \text{ se } 1 < K_e \leq 1,03$ $K_a = 1,03 \text{ se } K_e > 1,03$ <ul style="list-style-type: none"> <li>IRAS 3 = Indicatore relativo ai finanziamenti competitivi nazionali e internazionali per la ricerca.</li> <li>IRAS 4 = numero di studenti di dottorato, iscritti a scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc.</li> </ul>	<b>60%</b>
<b>Politiche di reclutamento</b>	<b>B</b>	<p>Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel triennio 2018 – 2020, in servizio al 31 dicembre 2020, pari al valore di <b>IRAS 2 PO_18_20</b>.</p> <p>Dove:</p> <p>IRAS 2 PO_18_20= Indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore.</p> <p>L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione le seguenti variabili qualitative e quantitative</p> <p>Variabile qualitativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione relativa ai prodotti attesi;</li> <li>per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione media riportata nella VQR 2011-2014 dai soggetti reclutati nell'ateneo di cui alla lettera a);</li> </ol> <p>Variabile quantitativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>peso in termini di punti organico (PO) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2018 - 2020.</li> </ul> <p>NUOVI INGRESSI NELL'ORGANICO DELL'ATENEO: PO = 1; PA = 0,7; RU = 0,5; Professori ex art. 1, comma 12, L. 230/05 = 0,5.</p> <p>PASSAGGI DI QUALIFICA INTERNI ALL'ATENEO: da PA a PO = 0,3; da RU a PA = 0,2; da RU a PO = 0,5.</p>	<b>20%</b>
<b>Qualità del sistema universitario e riduzione dei divari</b>	<b>C</b>	I criteri di riparto sono definiti dall'art. 6, comma 6 e dall'allegato 2 del DM 289/2021 relativo alla programmazione 2021-2023 <sup>1</sup> .	<b>20%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>100%</b>

<sup>1</sup> All'allegato 2 del DM n. 289/2021, tabella 6, con riferimento all'obiettivo D- essere protagonisti di una dimensione internazionale per le Scuole superiori ad ordinamento speciale trovano applicazione gli indicatori b) e c) invece degli indicatori b) e d)



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Allegato 2 – INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2021 - Criteri per la ripartizione della quota di cui all'articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240**

L'importo di € 175.000.000 è ripartito tra le università sulla base dei seguenti criteri.

<b>FINALITA'</b>	<b>Criterio</b>	<b>Peso</b>	<b>Importo</b>
<b>A = Sostegno degli squilibri finanziari delle università sede di facoltà di Medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta</b>	Proporzionalmente all'ammontare delle spese fisse del personale tecnico-amministrativo utilizzato dal SSN con oneri a carico del bilancio dell'ateneo come risultanti al 31/12/2020, al netto di eventuali finanziamenti provenienti dalla Regione di riferimento comunque destinati a sostegno delle spese per personale docente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato.	<b>11%</b>	<b>€ 19.250.000.</b>
<b>B = Quota di salvaguardia rispetto a FFO 2020</b>	Primariamente l'importo è destinato a ricondurre l'entità del FFO 2021 di ogni università entro l'intervallo (0%; 4%) rispetto all'FFO 2020. A tal fine il riferimento è alla somma relativa al FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo, come individuata ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, nonché dal 70% delle risorse relative all'anno 2021 di cui dall'art. 238, co. 5, del d.l. 34/2020, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 289/2021. Non sono considerati nel calcolo della quota di salvaguardia i recuperi e le assegnazioni una tantum effettuati a valere sulla quota base.		
<b>C = Quota accelerazione</b>	L'importo residuo è ripartito tra gli atenei in proporzione al peso % di ogni ateneo, riparametrato sul totale del sistema, secondo quanto di seguito indicato.  Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2021 / % quota teorica FFO 2021* < 0,95 è attribuito un peso pari al valore MAGGIORE tra % quota base e % quota premiale.  Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2021 / % quota teorica FFO 2021* ≥ 0,95 è attribuito un peso pari al valore MINORE tra % quota base e % quota premiale.  *: il valore percentuale della quota teorica FFO 2021 è pari a: 0,7 x % quota base + 0,3 x % quota premiale.	<b>89%</b>	<b>€ 155.750.000</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>	<b>€ 175.000.000</b>

Le Università di cui all'articolo 2, lettera d) non sono ammesse al riparto di cui alle finalità A e C. Il GSSI non è ammesso al riparto di cui alla finalità A, B e C.





## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

### **Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Consorzi interuniversitari Servizi a favore del sistema universitario = € 15.750.000**

<b>SOGGETTO</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
Consorzio Interuniversitario CINECA	Supercalcolo	€ 13.000.000
Consorzio ALMALAUREA	Messa a disposizione del MIUR delle banche dati relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative	€ 750.000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 13.750.000</b>

### **Consorzi Interuniversitari di Ricerca - Progetti competitivi = € 2.000.000**

destinati al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014, i quali hanno ottenuto il finanziamento a valere sull'FFO 2020. I progetti presentati saranno valutati dall'ANVUR secondo i seguenti parametri (pesati come indicato):

- risultati raggiunti nella VQR 2011 – 2014: fino a 30 punti;
- grado di realizzazione dei progetti finanziati negli anni precedenti: fino a 30 punti;
- qualità del progetto di ricerca: fino a 20 punti;
- dimensione del progetto (in termini di frazione dei consorziati partecipanti alla proposta rispetto al totale dei consorziati): fino a 10 punti;
- congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi: fino a 10 punti.

Il singolo progetto è giudicato finanziabile al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 60/100.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse *Post lauream***

<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PESO</b>
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	<p>Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2021 (XXXVII ciclo) è preso in considerazione l'indicatore I, calcolato per ogni corso di studio sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accreditamento. Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0; se il docente non raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1, per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia;</li><li>• 1; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia</li><li>• 2; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per l'accesso alla qualifica di professore di prima fascia</li></ul> <p>Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso</p>	40%
Grado di internazionalizzazione del dottorato	50% Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2020 (XXXVI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere + 50% Numero di borse di dottorato destinate a Dottorati Innovativi – internazionali nel 2021 (ciclo XXXVII).	10%
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico	50% Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2020 (XXXVI ciclo) + 50% Numero di borse di dottorato destinate a Dottorati Innovativi – intersettoriali e interdisciplinari nel 2021 (ciclo XXXVII)	10%
Attrattività del dottorato*	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2020 (XXXVI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2020 (XXXVI ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%

\*criterio non applicato alle Scuole Superiori a ordinamento speciale: il relativo peso percentuale viene attribuito alla Dotazione di servizi.

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -5% di quella disposta nel 2020.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Allegato 5 - Criteri e indicatori per la ripartizione della Interventi a favore degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento**

Nell'ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

- 70% in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità pari o superiore al 66% iscritti nell'a.a. 2020/21;
- 30% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2020/21.

Ogni ateneo è tenuto a utilizzare le suddette risorse secondo un piano da presentare al Ministero, esclusivamente in modalità telematica, entro il **30 dicembre 2021** per una o più delle seguenti finalità: interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato specializzato, supporti didattici specializzati, servizi di trasporto.